

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

A.S. n. 2085

Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Commenti ANIA

Commissione Industria del Senato
11 novembre 2015

Agenda

- Sconti Obbligatori: Determinazione sconto minimo da parte di IVASS (art. 3, comma 1)
- Tariffa “Premio” (art. 7, comma 2)
- Danno da macrolesione (art. 8)
 - danno non patrimoniale per morte del congiunto
- Portabilità della scatola nera (art. 3 e art. 9)
- Bonus-Malus (art. 4)
- Legalità e contrasto alle frodi
 - Testimoni e decadenza dal diritto al risarcimento
- Fondi Pensione: Abolizione della “portabilità” (art. 16)

Sconti Obbligatori: Determinazione sconto minimo da parte di IVASS (art. 3, comma 1)

- Il testo originario del Governo lasciava al cliente la facoltà di decidere se sottoscrivere specifiche clausole contrattuali, ritenendo convenienti e significativi gli sconti a lui praticati dall'impresa.
- È ora previsto che lo sconto relativo all'accettazione di alcune clausole non possa essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS.
 - in pratica è rimasta solo la clausola della *black box*, in quanto sono state inspiegabilmente eliminate le clausole delle carrozzerie convenzionate e della rinuncia alla cessione del credito.
- Questa misura, oltre a presentare profili di incongruità con i principi del diritto comunitario, ha un forte connotato anti-concorrenziale perché:
 1. costringe l'Autorità ad entrare nel gioco concorrenziale, che deve riguardare invece solo gli attori del mercato;
 2. può disincentivare le imprese dall'offrire le clausole (ossia le *black box*).

ANIA: Tornare al testo originario, rafforzando i poteri di verifica dell'IVASS

Tariffa “Premio” (art. 7, comma 2)





1/4

- IVASS deve definire una percentuale di sconto minima per i contraenti che:
 1. risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale
 2. non abbiano effettuato sinistri negli ultimi 5 anni
 3. abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cd. "scatola nera").
 - La determinazione di tale percentuale minima di sconto ha lo scopo di commisurare la tariffa applicata ai predetti contraenti a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente in regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale.
- Al di là della complicata formulazione, l'idea è di limitare/eliminare l'uso della variabile territoriale per i clienti «virtuosi».

Tariffa “Premio” (art. 7, comma 2)

2/4

- La norma è certamente incompatibile con il diritto europeo ed in quanto tale espone la Repubblica Italiana al rischio di una sanzione da parte della Commissione Europea.
 - Si vedano la lettera di Barnier (2012) e più di recente la risposta della Commissione UE alla *Petition 0958/2014 del 30 giugno 2015*:
“Agli assicuratori che offrono polizze di assicurazione r.c. auto in Italia è consentito differenziare i contraenti utilizzando vari fattori oggettivi di rischio come ad esempio il luogo di residenza del contraente”.
- Come per gli sconti minimi si tratta di una misura contro la concorrenza.
- In tutta Europa i prezzi sono sensibilmente diversi per territorio.

Inghilterra	Premio	Diff. %	Spagna	Premio	Diff. %	Germania	Premio	Diff. %	Francia	Premio	Diff. %
	medio	rispetto al		medio	rispetto al		medio	rispetto al		medio	rispetto al
	(€)	premio minore		(€)	premio minore		(€)	premio minore		(€)	premio minore
<i>Southampton</i>	553	0%	<i>Madrid</i>	235	0%	<i>Neubrandenburg</i>	135	0%	<i>Nantes</i>	395	0%
<i>NewCastle</i>	737	33%	<i>Siviglia</i>	321	36%	<i>Monaco</i>	198	47%	<i>Roven</i>	448	13%
<i>Liverpool</i>	1.201	117%	<i>Bilbao</i>	458	94%	<i>Amburgo</i>	233	73%	<i>Marsiglia</i>	562	42%

Tariffa “Premio” (art. 7, comma 2)

3/4

- L’approvazione della disposizione avrebbe anche un risultato paradossale:
 - i cittadini delle regioni più virtuose dovrebbero pagare l’insufficienza dei premi che si verrebbe a determinare nelle regioni a maggior tasso di sinistrosità.
- **Non è giusto, in quanto sarebbero penalizzati i territori che hanno investito maggiormente in sicurezza stradale o che sono caratterizzati da un livello inferiore di contenzioso.**

Tariffa "Premio" (art. 7, comma 2)

4/4

Assicurazione r.c.auto - cause civili davanti giudici di pace - Anno 2012

In rosso le regioni con valori dell'indicatore sopra la media nazionale

Capoluogo di Regione (1)	Distr. % totale cause civili pendenti davanti ai giudici di pace (2)	Inc. % cause civili pendenti sul totale sinistri accaduti con seguito di un anno (3)
Ancona	0,1%	1,1%
Aosta	0,0%	0,3%
Bari	2,8%	14,4%
Bologna	0,5%	2,6%
Cagliari	0,2%	1,9%
Campobasso	0,1%	2,0%
Catanzaro	0,7%	14,6%
Firenze	0,9%	3,1%
Genova	0,4%	2,0%
L'Aquila	0,1%	2,3%
Milano	0,8%	1,3%
Napoli	45,3%	96,9%
Palermo	1,0%	5,0%
Perugia	0,2%	1,3%
Potenza	0,4%	6,9%
Roma	5,6%	5,4%
Torino	0,5%	1,1%
Trento	0,1%	1,3%
Trieste	0,1%	2,3%
Venezia	0,1%	1,3%
TOTALE ITALIA	100,0%	9,1%

Focus
province
migliori e
peggiori

Province con indicatore PIU' elevato (4)	Distr. % totale cause civili pendenti davanti ai giudici di pace (5)	Inc. % cause civili pendenti sul totale sinistri accaduti con seguito di un anno (6)	Differenza % rispetto media italiana (7)
Napoli	45,3%	96,9%	+966,7%
Caserta	9,9%	79,2%	+772,4%
Crotone	0,8%	51,5%	+467,2%
Foggia	2,6%	44,7%	+391,9%
Avellino	1,8%	29,4%	+223,3%
Somma distr. % delle 5 province	60,5%	MEDIA 5 PROVINCE	MEDIA 5 PROVINCE
		82,9%	+812,6%
Province con indicatore MENO elevato (4)	Distr. % totale cause civili pendenti davanti ai giudici di pace (5)	Inc. % cause civili pendenti sul totale sinistri accaduti con seguito di un anno (6)	Differenza % rispetto media italiana (7)
Udine	0,0%	0,3%	-97,1%
Gorizia	0,0%	0,3%	-97,2%
Lecco	0,0%	0,2%	-97,5%
Belluno	0,0%	0,2%	-97,7%
Biella	0,0%	0,2%	-98,0%
Somma distr. % delle 5 province	0,1%	MEDIA 5 PROVINCE	MEDIA 5 PROVINCE
		0,2%	-97,4%

ANIA: abolire la norma per garantire equità e giustizia a tutti gli assicurati

Danno da macrolesione (art. 8)

1/4

- Nel testo originario del Governo si voleva:
 - a) garantire certezza e uniformità valutativa al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno
 - b) di contemperare l'equità dei risarcimenti con costi assicurativi sostenibili per la comunità.
- Al fine di garantire l'equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, il giudice poteva aumentare l'ammontare del risarcimento tabellare del danno biologico nella misura massima del 40% per le lesioni gravi.
- L'intento dichiarato della norma ora in discussione è quello di cristallizzare in legge le Tabelle di Milano.
 - Ovviamente, ciò non determinerebbe alcuna riduzione prospettica dei premi.


Danno da macrolesione (art. 8)

2/4

- Peraltro il testo presenta numerose **ambiguità e un fortissimo rischio di ritorno alla proliferazione delle voci di danno.**
 - In particolare, viene introdotta normativamente la categoria giurisprudenziale del "danno morale", scomparsa dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, che avevano sancito il principio di unitarietà del danno non patrimoniale, di talché il Tribunale di Milano non l'aveva più evidenziata espressamente.
- **Infine per essere certi che il risarcimento di cui all'articolo 8 - che oltre a valori tabellari include la personalizzazione del giudice - comprenda tutte le voci di danno è necessario:**
 - **eliminare** il potenzialmente ambiguo riferimento al **danno "conseguente a lesioni fisiche"**, previsto dal comma 3 del nuovo articolo 139 (art. 8, co. 3).
 - per evitare ogni possibile fraintendimento, chiarire che il danno risarcito ai sensi dell'articolo 8 **sia veramente onnicomprensivo e includa, in via esemplificativa, la lesione di tutti i diritti costituzionalmente protetti e di diritti primari della persona.**

- **ANIA: certamente non spetta agli assicuratori stabilire i criteri di valutazione delle lesioni gravi, ma, ai fini del necessario rispetto dell'equilibrio tariffario, non si può non sottolineare che più elevati sono i risarcimenti, più elevati dovranno essere i prezzi delle polizze.**
- **Rimane per noi incomprensibile che lo stesso danno risarcito dalle assicurazioni sia il doppio di quello risarcito per cause di lavoro.**

Danno da macrolesione (art. 8)



Danno non patrimoniale per morte del congiunto

- Se vogliamo avvicinarci al prezzo delle assicurazioni negli altri Paesi, anche il livello dei risarcimenti in caso di morte deve essere coerente.
- Al fine di contemperare l'esigenza di tutelare i familiari delle persone decedute e di rendere più sostenibile per gli assicurati italiani il prezzo della r.c auto, andrebbero disciplinati in modo univoco:
 - la platea degli aventi diritto (ad esempio, individuando i parenti entro il secondo grado di parentela e i conviventi con una stabile relazione affettiva);
 - l'ammontare di quanto risarcire (prevedendo una rivalutazione automatica in funzione dell'inflazione).

Danno non patrimoniale per morte del congiunto

A

Principali differenze di costo

3

Danno a Persone

Esempi di rimborso per casi specifici – Danno mortale

Scenari


Caso 1
Uomo, 45 anni, sposato, impiegato, 2 figli, 2 genitori, 2 fratelli, 45k€ di salario lordo

Caso 2
Uomo, 75 anni, pensionato, vedovo, 1 figlio, 3 sorelle, 30k€ di salario lordo

Caso 3
Studente, 17 anni, 2 genitori, 1 fratello, nessun reddito

Danno complessivo

Patrimoniale e Non Patrimoniale



Implicazioni chiave

Il compenso in Italia è sistematicamente più alto nei casi mortali

- Alti livelli di compenso per danno morale
- Tutti i familiari hanno diritto e ricevere un compenso

In altri Paesi, i compensi per la perdita non finanziaria sono relativamente bassi

- Non esiste tale compenso in Germania
- Raramente al di sopra di 100k€ in altri Paesi
- Il costo dei casi mortali di sinistri è significativo solo quando la perdita finanziaria è riconosciuta

Nota: Valori del danno patrimoniale corretti considerando il diverso livello dei salari medi nei vari Paesi, normalizzando il dato a quello italiano
Fonte: Principali player di mercato, analisi BCG

Portabilità della scatola nera (art. 3 e art. 9)

- Le imprese sono obbligate a praticare uno sconto non solo nel caso in cui :
 - a) il contraente installi la scatola nera del tipo previsto dall'impresa ma anche nel caso in cui
 - b) una scatola nera di qualunque tipologia sia già presente sul veicolo da assicurare (art. 132-ter, comma 1, lett. b)).
- L'inattuabilità dello sconto nel caso di scatola nera già presente sul veicolo sta nel fatto che non è ancora stato emanato il regolamento che consenta un protocollo standard di comunicazione tra i diversi provider.

ANIA: deve essere chiaro che le imprese non potranno concedere sconti e non dovranno essere sanzionate per la fattispecie di cui alla lettera b) fino a quando non sarà emanato il Regolamento che garantisce la «portabilità».

Bonus-Malus (art. 4)

- Il testo prevede che, in sede di stipulazione o di rinnovo del contratto, venga data indicazione nei preventivi dell'aumento o della diminuzione in valore assoluto e in percentuale del premio, secondo la misura prevista dal contratto nell'ambito della clausola bonus-malus.
- Dare contemporaneamente la variazione assoluta e percentuale può far pensare che l'impresa conosca già il prezzo dell'annualità successiva. Ciò è impossibile, a meno che non si voglia imporre di fatto un blocco delle tariffe.
- Un blocco delle tariffe pone seri problemi per la sana e prudente gestione delle imprese.

ANIA: va esplicitata la sola variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) rispetto al prezzo di tariffa in vigore al momento del rinnovo del contratto.

Legalità e contrasto delle frodi

- Secondo i dati presentati dall'IVASS, nel 2014 i sinistri a rischio frode erano circa 518.000 su 2,7 milioni di sinistri (ovvero il 19,3% dei sinistri).
 - La percentuale sale al 43,2% in Campania

ANIA: L'eliminazione o l'indebolimento degli strumenti di contrasto ai tentativi di frode previsti nel testo del Governo costituisce pertanto un'occasione mancata per agire contro tale fenomeno

In rosso le regioni con valori dell'indicatore sopra la media nazionale

Regione (1)	Totale sinistri denunciati Anno 2014 (2)	Numero sinistri esposti al rischio frode Anno 2014 (3)	Incidenza% del num. sin. esposti al rischio frode sul totale sinistri denunciati (3)
Campania	228.822	99.597	43,5%
Calabria	52.840	14.040	26,6%
Puglia	122.486	32.020	26,1%
Molise	12.922	2.984	23,1%
Basilicata	17.904	3.966	22,2%
Sicilia	185.497	41.048	22,1%
Abruzzo	54.013	10.609	19,6%
Lazio	368.238	70.146	19,0%
Liguria	92.115	16.750	18,2%
Marche	65.030	11.242	17,3%
Umbria	40.246	6.705	16,7%
Emilia Romagna	193.474	31.170	16,1%
Trentino Alto Adige	49.278	7.799	15,8%
Toscana	194.066	30.686	15,8%
Friuli Venezia Giulia	44.179	6.937	15,7%
Sardegna	65.114	9.834	15,1%
Piemonte	217.687	31.152	14,3%
Lombardia	476.218	65.312	13,7%
Veneto	195.252	25.036	12,8%
Valle d'Aosta	8.346	1.056	12,7%
TOTALE ITALIA	2.683.727	518.089	19,3%

Fonte: IVASS

Identificazione dei testimoni

- Il testo originario prevedeva l'identificazione dei testimoni già al momento della denuncia del sinistro.
 - Le modifiche prevedono tempi più lunghi e complicate modalità operative;
 - Secondo alcune interpretazioni l'attuale disposto potrebbe addirittura favorire comportamenti fraudolenti dato che il danneggiato potrebbe identificare il testimone solo al momento della negoziazione assistita, che può avere luogo a distanza di anni dal giorno del sinistro, anche successivamente allo scadere dei due anni di prescrizione.

ANIA: i testimoni vanno identificati al momento della denuncia del sinistro o comunque al primo atto formale da parte del danneggiato.

Decadenza dal diritto al risarcimento

ANIA: Un intervento decisivo contro le frodi sarebbe la decadenza del diritto al risarcimento qualora il danneggiato non presenti la richiesta entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa e, naturalmente, salvo i diversi termini in caso di reato.

D'altra parte non si vede il motivo per cui un danneggiato debba aspettare così tanto tempo per chiedere il risarcimento, se non per impossibilità materiale.

In rosso le province con valori dell'indicatore sopra la media nazionale

Capoluogo di Regione	Num. Sinistri accaduti nel 2012 denunciati al 31.12.2012 (2)	Num. Sinistri accaduti nel 2012 denunciati al 31.12.2014 (3)	Incidenza % sinistri denunciati tardivamente (4)
Ancona	16.116	16.626	-3,2%
Aosta	4.290	4.514	-3,2%
Bari	29.176	30.995	-4,0%
Bologna	31.456	32.297	-2,7%
Cagliari	19.530	19.086	+3,0%
Campobasso	8.584	7.188	+8,4%
Catanzaro	7.584	7.111	+5,3%
Firenze	97.097	99.921	-4,0%
Genova	28.687	40.426	-4,5%
L'Aquila	9.781	10.189	-4,6%
Milano	109.277	111.443	-3,8%
Napoli	79.878	104.081	+10,8%
Palermo	67.992	40.178	+8,6%
Perugia	24.078	24.978	-3,3%
Potenza	9.205	9.701	-3,4%
Roma	169.513	179.371	-4,9%
Torino	99.997	92.014	-9,3%
Trento	17.102	17.678	-8,4%
Trieste	5.404	5.482	-0,8%
Venezia	20.199	20.658	-2,9%
TOTALI ITALIA			+5,8%

Focus province migliori e peggiori

Provincia con indicatore PIU' elevato (5)	Frequenza Sinistri (Include oltre 50. IBNR*) (6)	Differenza % rispetto media italiana (7)
Napoli	80,8%	-459,3%
Castro	20,8%	-276,3%
Avellino	14,8%	-169,9%
Isernia	18,8%	-152,0%
Crotone	18,8%	-151,7%
MEDIA E PROVINCE	28,8%	+389,8%

Provincia con indicatore MENO elevato (5)	Frequenza Sinistri (Include oltre 50. IBNR*) (6)	Differenza % rispetto media italiana (7)
Rovenna	2,2%	-39,6%
Vicenza	2,2%	-40,4%
Monza e della Brianza	2,1%	-41,3%
Nuoro	2,0%	-64,4%
Trieste	0,8%	-88,1%
MEDIA E PROVINCE	2,1%	-42,8%

Nota (*): IBNR acronimo per "Incurred But Not Reported", ossia sinistri che accaduti in un anno di riferimento, vengono denunciati successivamente a tale anno

Fondi Pensione: Abolizione della “portabilità” (art. 16)

- Il testo del Governo prevedeva
 - la facoltà per i fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.
 - La portabilità incondizionata del contributo datoriale in caso di trasferimento della posizione previdenziale.
- Tale norma è stata soppressa in Commissione.

ANIA: tornare al testo originario. Le risorse sono dei lavoratori e favorire la concorrenza vuol dire dare ai lavoratori la possibilità – magari graduata nel tempo – di cambiare fondo pensione senza perdere il contributo del datore di lavoro.